



SEDE, NOME, OBIETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

1 È costituita a Lugano sotto la denominazione di GRUPPO VOCALE CANTEMUS un'Associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del CCS.

2 Scopo dell'Associazione è promuovere e divulgare la conoscenza della musica corale in Svizzera e all'estero con concerti, seminari, conferenze, registrazioni e prime esecuzioni; è esplicitamente escluso qualsiasi fine lucrativo.

SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 2

Sono soci dell'Associazione:

- a) I soci attivi (coristi)
- b) I soci sostenitori.

SOCI ATTIVI

Art. 3

1 Possono essere soci attivi i coristi. La loro ammissione - dopo un adeguato periodo di prova che di regola corrisponde a tre mesi di partecipazione attiva (senza le vacanze), e può essere prolungato su indicazioni degli insegnanti - e/o la loro esclusione competono al Comitato Esecutivo, previa consultazione del Maestro Direttore e/o del corpo insegnante.

2 I soci attivi hanno cura della propria preparazione e vocalità e partecipano regolarmente all'attività del Gruppo Vocale Cantemus: prove, concerti ed altre iniziative organizzate dall'Associazione.

3 I soci attivi sono tenuti al pagamento di una quota sociale annuale fissata dall'Assemblea Generale su proposta dal Comitato Esecutivo; al Comitato Esecutivo è riservata la facoltà di disporre eventuali eccezioni in materia.

4 I soci attivi possono concordare con il Comitato Esecutivo e il Maestro Direttore una sospensione della

propria partecipazione all'attività dell'Associazione, comunicandola con congruo anticipo.

5 La ripetuta e prolungata inosservanza da parte di un socio attivo delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo ne può comportare l'esclusione dall'Associazione.

SOCI SOSTENITORI

Art. 4

1 I soci sostenitori contribuiscono al finanziamento dell'attività dell'Associazione con il pagamento di una quota sociale annuale il cui minimo è stabilito dal Comitato Esecutivo.

2 I soci sostenitori beneficiano delle apposite offerte stabilite dal Comitato Esecutivo.

MEZZI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5

L'attività dell'Associazione è finanziata con i ricavati delle iniziative organizzate, con eventuali donazioni o sussidi, nonché con la riscossione delle quote sociali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea Generale,
- b) Il Comitato Esecutivo,
- c) L'Ufficio di Revisione.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 7

1 L'Assemblea Generale è la riunione dei soci attivi (coristi); essa costituisce l'organo supremo dell'Associazione.

2 L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all'anno e al più tardi entro il 30 aprile su convocazione del Comitato Esecutivo e ogniqualvolta un quinto dei suoi membri o il Comitato Esecutivo lo richiedono.

3 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti è decisivo il voto del Presidente.

4 L'Assemblea Generale nomina il Presidente, il Maestro Direttore e altri membri del corpo insegnante, il Comitato Esecutivo e l'Ufficio di Revisione; esamina ed approva i conti preventivi e consuntivi dell'Associazione e fissa le quote annuali dei soci attivi.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 8

1 Il Comitato Esecutivo, eletto dall'Assemblea Generale, si compone di un massimo di otto membri; al suo interno si nomina almeno il Cassiere, eventualmente anche il segretario.

2 Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri; si riunisce almeno due volte all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano.

3 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti è decisivo il voto del Presidente.

4 Al Comitato Esecutivo sono delegati l'amministrazione corrente dell'Associazione, il compito di curarne gli interessi e rappresentarla di fronte a terzi, nonché tutte le funzioni non esplicitamente riservate all'Assemblea Generale nel presente Statuto e nel CCS.

5 L'Associazione può essere vincolata dalla firma del Presidente, congiunta con quella di un altro membro del Comitato Esecutivo, in particolare per quanto riguarda atti legali e inerenti alle finanze.

6 Le decisioni in materia di ammissioni e esclusioni di soci attivi sono delegate al Comitato Esecutivo e avvengono dopo consultazione obbligatoria del Maestro Direttore e/o del corpo insegnante.

6 Il Comitato Esecutivo resta in carica per un anno.

UFFICIO DI REVISIONE

Art. 9

1 L'Ufficio di Revisione, eletto dall'Assemblea Generale, si compone di due membri.

2 Esso si riunisce almeno una volta all'anno per la verifica dei conti dell'Associazione.

3 Resta in carica per un anno.

DIREZIONE ARTISTICA

Art. 10

1 La direzione artistica è delegata al Maestro Direttore, in collaborazione con eventuali altri membri del corpo insegnante.

2 Il Maestro Direttore elabora il programma di studio e di attività e sottopone le sue proposte per approvazione al Comitato Esecutivo. In materia di ammissione o esclusione di soci attivi (coristi), egli esprime la propria convinzione al Comitato Esecutivo, che dovrà tenerne conto in modo adeguato prima di prendere qualsiasi decisione in merito.

SECRETARIATO E CASSA

Art. 11

1 Il Segretario (o un membro del comitato) si occupa dell'amministrazione e dell'archivio dell'Associazione, mentre il Cassiere è responsabile della contabilità. Alcuni compiti possono essere delegati ad altre persone previo consenso del comitato.

2 Per esigenze operative il Cassiere dispone di firma individuale sul conto corrente postale e bancario dell'Associazione. I membri del Comitato Esecutivo dispongono del diritto di firma congiunta a due per il conto corrente postale e bancario.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea Generale con la maggioranza assoluta dei soci; la stessa Assemblea deciderà sulla destinazione dei beni sociali, esclusa ogni utilizzazione non conforme agli scopi dell'Associazione medesima.

RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13

Per gli impegni dell'Associazione risponde solo il patrimonio sociale: è esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

FORO GIUDIZIARIO

Art. 14

Per qualsiasi contesa che dovesse nascere nell'ambito dell'Associazione, farà stato il Foro Giuridico di Lugano.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 15

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, fanno stato le disposizioni del Codice Civile Svizzero (CCS).

ENTRATA IN VIGORE

Art. 16

Il presente Statuto entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale dell'Associazione.

Il presente Statuto è stato rivisto dall'Assemblea Generale del 18 febbraio 2014 ed entra in vigore immediatamente.

